



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria • prima convocazione

Oggetto: Approvazione nuovo Statuto della Società Uniacque S.p.a.

Dato atto:

- che l'anno **duemilaotto**, addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **20:00** nella sala delle Adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli Organi di Governo, nonché dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali;

- che sono stati già trattati nella seduta odierna n. 1 oggetti del relativo Ordine del Giorno;
- che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 2 dell'O.d.G. i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
SANTISI SILVANA in SAITA			REDOLFI Giuseppe	X	
Sindaco	X		MISTRINI Cecilia	X	
Legga Nord Padania			Partito della Rifondazione Comunista • Sinistra Europea		
VOLPI Giampaolo	X		CORTINOVIS Morgan	X	
CORTINOVIS Gianluigi	X		Partito Democratico - L'Ulivo		
MATTI Simone	X		TIRABOSCHI Paolo Giovanni		X/G
LIZZOLA Edoardo		X/G	TURANI Ines	X	
FINAZZI Giovanna	X		MENDEZ Rodolfo Josè		X/G
MILESI Achille	X		Forza Italia		
MAVER Pierangelo		X/G	CREMASCHI Gianfranco	X	
MELONI Roberto	X		GUSMAROLI Antonio	X	
FINAZZI ADRIANA	X		RESEGHETTI Federico	X	
VEZZOLI Luigi	X		Alleanza Nazionale • M.S.I.		
			CORTESI Luigi		X/G
			TOTALE	16	5

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del SEGRETARIO GENERALE Dott. Filippo BAVUSO VOLPE, che partecipa alla seduta e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Sono inoltre presenti gli Assessori:

Giacomo SCHENA, Marco Paolo SISANA, Ferdinando COTTI, Valerio DALLA VALLE, Elena POMA, Nerina MARCETTA, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Preso atto che il Consiglio comunale all'unanimità decide di discutere il seguente argomento come secondo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Società Partecipate e predisposta dal Dirigente del Settore I "Affari Generali":

L'ASSESSORE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE

PREMESSO CHE:

- Il comune di Seriate è socio della società Uniacque S.p.a., a seguito della decisione assunta in Consiglio comunale n. 14 del 16 Marzo 2006;
- Uniacque S.p.a. è la società concessionaria della gestione del servizio idrico integrato per l'intera provincia di Bergamo per la decisione assunta dalla Conferenza d'Ambito Territoriale omogeneo con deliberazione n. 4/06 del 20/3/2006 e per il conseguente contratto di servizio stipulato in data 1.8.2006 ed integrato in data 4 giugno 2007;

CONSIDERATO CHE:

- l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha significativamente ridisegnato il sistema normativo dei servizi pubblici locali con particolare riferimento al settore idrico ed, in generale, alle modalità di affidamento diretto (c.d. "in house providing");
- è intenzione di questa Amministrazione garantire il costante aggiornamento della normativa relativa alle società dalla stessa partecipate assicurando il pieno rispetto dei vincoli normativi così come emergenti dalla costante giurisprudenza in materia;

PRESO ATTO CHE:

- recentemente la giurisprudenza nazionale e comunitaria ha individuato specifici e ulteriori limiti all'affidamento diretto (c.d. "in house providing") dei servizi pubblici locali determinando un significativo mutamento del quadro normativo vigente;
- fra gli attuali principi che devono essere posti alla base per un legittimo affidamento diretto di servizi pubblici locali (ovvero per il mantenimento in essere di servizi affidati precedentemente) va annoverata la sussistenza di

adeguati strumenti di controllo analogo, ulteriormente articolati in forme di controllo congiunto e coordinato in presenza di una pluralità di soci affidanti;

- qualora l'affidamento dei servizi sia effettuato da parte di una pluralità di Enti locali dovrà altresì essere ulteriormente garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorchè provenienti da distinti soggetti;
- qualora l'affidamento dei servizi non risulti omogeneo e pertanto le diverse Amministrazioni locali procedano all'affidamento di servizi diversi e/o in tempi diversi dovrà essere garantito un controllo differenziato rispetto al diverso peso ponderale dei servizi conferiti dalle singole amministrazioni;

PRESO ALTRESI' ATTO:

- della necessità di prevedere e disciplinare in modo specifico le modalità di esercizio di ulteriori forme di controllo sulla società analoghe a quelle esercitate dalle singole Amministrazioni firmatarie sui propri servizi, anche mediante forme di controllo coordinato e differenziato in relazione alla diversa posizione delle Amministrazioni firmatarie nell'affidamento dei servizi locali alla società partecipata;
- che allo stato attuale della normativa la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa continua ad essere la gestione dei servizi pubblici locali mediante società a capitale interamente pubblico.

CONSIDERATO CHE:

- la società "Uniacque spa" è società interamente partecipata dalle Amministrazioni firmatarie ed esercita attività in settori nei quali le Amministrazioni stesse intendono sviluppare ulteriori interventi ed attività;
- l'esigenza di adeguare le attuali norme statutarie della società partecipata, relativamente alla previsione di forme di controllo analogo, coordinato e differenziato da parte delle Amministrazioni firmatarie analogo a quello dalle stesse esercitato sui propri uffici e servizi;
- l'esigenza di adeguare le attuali norme statutarie della società partecipata relativamente ad altri profili conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

RILEVATO PERTANTO:

- che appare a tal fine indispensabile procedere all'ulteriore aggiornamento dello Statuto della società partecipata Uniacque S.p.a. approvato con atto costitutivo del 20 marzo 2006, rep. Notaio Santus n. 18911, e successivamente modificato dall'assemblea straordinaria del 22 novembre 2007, rep. Notaio Serpico n. 13914, al fine di introdurre chiari e precisi meccanismi di controllo analogo, coordinato e differenziato in ragione della diversa posizione delle amministrazioni firmatarie in merito ai servizi conferiti.

ATTESO CHE:

- nell'assemblea di Uniacque S.p.a. del 13.2.2008 il Consiglio di Amministrazione è stato incaricato di dotare la società di un nuovo Statuto più aderente alla normativa in essere;
- nell'assemblea della Società Uniacque S.p.a. del 18.06.2008 è stato discusso e condiviso lo schema di un nuovo Statuto;

DATO ATTO in ogni caso che la razionalizzazione nella gestione degli appalti in essere e l'organizzazione di uomini e mezzi a livello sovracomunale, può garantire lo sfruttamento di economie in scala permettendo ingenti risparmi di risorse, con miglioramento contestuale dei servizi, migliorando l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale;

VISTI in particolare:

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ord. n. 285) contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che all'art. 3 prevede: "27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. 29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”.

- il d.l. 4-7-2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153) che all’art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. Dispone: “1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. 2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono

efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”;

- la “Relazione sull’indagine relativa alle società partecipate delle Province e dei Comuni della Regione Lombardia” approvata dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione n. 10/2008;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare gli articoli 112 e seguenti relativamente alla disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali;
- l’art. 113, comma 5, lettera c), del d.lgs. 267/2000 il quale prevede, fra le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, l’affidamento “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;
- la specifica e costante giurisprudenza in materia di affidamento diretto c.d. “in house” relativamente all’applicazione concreta delle previsioni dell’art. 113, comma 5, lettera c) del d.lgs. 267/2000;
- l’attuale regolamentazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi delle Amministrazioni firmatarie.

PROPONE

di approvare il Nuovo Statuto della società “Uniacque spa”, di cui all’allegato A del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale .

Udita la relazione illustrativa da parte dell’Assessore Poma e gli interventi dei Consiglieri comunali, riassunti nel verbale di dibattito e riportati integralmente su supporto informatico.

VISTI:

- il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 20 del vigente Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 42 del 15.09.2008;
- la deliberazione n. 71 del 18.12.2007 con cui il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

VISTI i pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto;

Aperta la votazione sull'argomento, che produce il seguente esito:

presenti n. 16 e votanti n. 16 in forma palese,

n. 14 voti favorevoli:

- Sindaco;
- C. Mistrini, G. Volpi, G. Cortinovis, S. Matti, G. Finazzi, A. Milesi, R. Meloni, A. Finazzi, L. Vezzoli, G. Redolfi per LEGA NORD PADANIA;
- G. Cremaschi, F. Reseghetti, A. Gusmaroli per FORZA ITALIA;

n. 2 astenuti:

- I. Turani per PARTITO DEMOCRATICO – L'ULIVO;
- M. Cortinovis per PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA;

DELIBERA

1. Di approvare e fare propria la suindicata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata e trascritta e quindi di approvare il Nuovo Statuto della società "Uniacque spa", allegato A) alla presente deliberazione.
2. Di demandare, l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di competenza, all'ufficio: Segreteria generale.

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Nicoletta BORDOGNA, nella sua qualità di Dirigente incaricato, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità tecnica.

Addì, 07 ottobre 2008

Il Dirigente

Dott.ssa Nicoletta BORDOGNA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Nicoletta BORDOGNA, nella sua qualità di Dirigente incaricato, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile.

Addì, 07 ottobre 2008

Il Dirigente

Dott.ssa Nicoletta BORDOGNA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Sig. Giampaolo VOLPI

Il Segretario Generale
Dott. Filippo BAVUSO VOLPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 23/10/2008 al 07/11/2008 ai sensi dell'art. 124 - comma 1° - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e in pari data trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 28 del vigente statuto comunale.

Dalla Residenza Comunale, addì 23/10/2008

Il Segretario Generale
Dott. Filippo BAVUSO VOLPE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il 02/11/2008

Dalla Residenza Comunale, addì

Allegato lettera " " al n.

repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione, denominazione e azionisti

1.1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 come interpretata dalla legge della Regione Lombardia n. 5/2007, nonché ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata

UNIACQUE s.p.a.

1.2. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali, nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo ("Ambito Territoriale Ottimale"), che affidino direttamente ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale. Ne consegue che della Società non possono, in nessun modo, diventare azionisti soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

Art. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Bergamo.

2.2. L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e, in rapporto alle esigenze territoriali, potrà istituire sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o per gli enti soci.

Art. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c., nonché in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) e Uniacque S.p.A., anche su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (di seguito: "Comitato") di cui al successivo art. 10.

Art. 4 - Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.2. La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.3. La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella

gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.

4.4. La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette

operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

4.6. La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.

5.2. Alla Provincia di Bergamo è riservata una quota pari al 5% del capitale sociale, mentre gli Enti pubblici locali partecipano proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni elaborato dall'Istituto nazionale di Statistica così come accertato con periodicità triennale alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio. In caso di aumento della popolazione del 10% rispetto alla popolazione registrata il terzo anno precedente, la società delibererà un aumento di capitale a pagamento riservato all'azionista che avrà registrato tale variazione di popolazione a norma dell'art. 2441, co. VI c.c..

5.3. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 6 - Azioni e obbligazioni

6.1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

6.2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

6.3. In sede di aumento di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.2 del presente statuto, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero complessivo delle azioni.

6.4. Possono essere emesse anche differenti categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali e con diritto di voto limitato o escluso.

6.5. La Società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità alle norme vigenti.

6.6 La Società può emettere obbligazioni convertibili e non

convertibili a norma di legge.

Art. 7 - Circolazione delle azioni

7.1. Le azioni sono trasferibili solo agli azionisti o ad altri Enti locali purché facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale e sempreché la Conferenza dell'A.T.O. abbia deliberato l'affidamento alla Società dei relativi Servizi Idrici ovvero adottati tali deliberazioni entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle azioni la cui efficacia in questo caso dovrà essere necessariamente subordinata a tale provvedimento.

7.2. Le azioni sono inalienabili per un periodo di 5 anni dalla data della assemblea straordinaria di modifica dello statuto che ha introdotto la presente clausola a norma dell'art. 2355 bis c.c. Decorso tale termine le azioni potranno essere trasferite in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

7.3. Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

a) l'azionista che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni o i diritti di opzione ad esso spettante, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A/R specificando il numero delle stesse che intende trasferire,

l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli azionisti offrendo loro in prelazione le suddette azioni;

c) gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, con raccomandata A/R la propria incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni offerte in vendita;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente, al Comitato e a tutti gli azionisti, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione;

e) nel caso di esercizio della prelazione da parte di più azionisti, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni;

f) qualora nessun azionista eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, per tutte le azioni offerte in vendita, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purché alle stesse condizioni di quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al

successivo comma 7.4., entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 7.5.

7.4. Sulla quota azionaria di proprietà della Provincia eccedente il 5%, non si esercitano le prescrizioni stabilite all'art. 7.3. del presente statuto.

7.5. Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento del Comitato in funzione dei requisiti di seguito indicati, per i quali dovrà essere verificata la sussistenza in capo all'aspirante acquirente:

- a) l'acquirente deve essere un Ente Locale appartenente al medesimo Ambito territoriale;
- b) l'Ente Locale acquirente deve usufruire del servizio idrico affidato direttamente alla Società dall'A.t.o..

7.6. Il Presidente del Comitato dovrà comunicare all'azionista offerente, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato per il difetto dei requisiti suddetti in capo all'acquirente.

7.7. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli azionisti e non può essere annotato nel libro dei soci.

7.8. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con la relativa

deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 c.c..

ART. 8 - Organi della società

8.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

8.2. Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo art. 9, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle società per azioni.

Art. 9 - Diritti dei soci e controllo analogo e congiunto

9.1. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa.

9.2. La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico integrato in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti.

9.3. Gli azionisti esercitano congiuntamente, poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del

servizio idrico integrato, anche per il tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

9.4. I soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere che sia convocata l'assemblea della Società in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, fatta eccezione per le materie di competenza del Comitato di cui all'art. 10.1 del presente statuto.

ART. 10 - Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

10.1. Il Comitato è composto da 11 rappresentanti degli azionisti nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 11 tra il Presidente della Provincia, i Sindaci in carica degli Enti locali soci, o loro delegati.

10.2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

- definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani

della società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione;

- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte del Consiglio di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali;

- prescrive al Consiglio di amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione;

- valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità (iii) proposte di modifica del capitale sociale di Uniacque; (iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;

- esprime una lista di nove nomi nell'ambito della quale l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente;

- esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale;

- esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;
- esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dal consiglio di amministrazione;
- propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.

10.3. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze in particolare, con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.

10.4. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al consiglio di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.

10.5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti, in

qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

10.6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni membro;
- b) del legale rappresentante della società.

10.8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento saranno definite con apposito regolamento, predisposto e approvato dal Comitato stesso, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 11 - Elezione dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

11.1. Gli 11 membri del Comitato di cui al precedente art.

10.1 sono eletti nella prima assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.

11.2. L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato su proposta dei Soci presenti.

11.3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un comune socio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima assemblea utile degli azionisti, provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei Soci presenti.

Art. 12 - Assemblea dei soci

12.1. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni di legge.

12.2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli azionisti partecipano alla discussione ed

alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

12.3. Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di legge e fermo restando che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2372 c.c., la delega potrà essere conferita per singole assemblee, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

12.4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

12.5. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

12.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché dissenzienti, astenuti o assenti.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

13.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.2. La riunione è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché nel

territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art. 2366 c.c.

13.3. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

13.4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

13.5. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca il Consiglio di amministrazione, nomina e revoca il Comitato di indirizzo strategico e di controllo, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

14.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o

quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

14.3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

15.1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

15.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 Cod.Civ.

Art. 16 - Funzionamento dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

16.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

16.3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità

di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

16.4. L'assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.

Art. 17 - Annullabilità delle delibere

17.1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

17.2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.

Art. 18 - Diritto di recesso

18.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della Società;

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- f) la proroga del termine della società;
- g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- h) l'introduzione di vincoli che impediscono o limitano l'esercizio, da parte degli enti soci, del controllo analogo e congiunto ovvero che, in qualsiasi forma, ostacolano il regolare funzionamento del Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.

18.2. Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

Art. 19 - Organo amministrativo

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto fino a un massimo di 3 componenti, ivi compreso il Presidente, o comunque fino al numero massimo di componenti previsto dalle leggi di volta in volta vigenti, nominati dall'assemblea anche tra non soci.

19.2. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori, salvi i

predetti limiti.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.

19.4. Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

19.5. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Art. 20 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

20.2. Il Consiglio si riunisce nella sede della società (ovvero nella diversa sede indicata nella comunicazione di convocazione):

- a) ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario;
- b) oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

20.3. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata o mediante fax, o telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, con preavviso di almeno un giorno..

20.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

20.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

20.6. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

Art. 21 - Poteri dell'organo amministrativo

21.1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle prescrizioni impartite dal Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.

21.2. I Consiglieri di amministrazione accettando la carica in

sede di nomina, accettano altresì di attenersi alle disposizioni dello statuto relative alle prerogative del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Art. 22 - Responsabilità per le sanzioni

22.1. Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

22.2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

22.3. L'azione è dolosa in particolare, quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

22.4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 23 - Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Art. 24 - Rappresentanza legale della società

24.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione detiene la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

24.2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'amministratore delegato.

Art. 25 - Amministratore delegato, direttori e procuratori

25.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e, ad un Amministratore Delegato,

determinandone i poteri, la relativa remunerazione, gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati

25.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, previo parere vincolante del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.

25.3. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 26 - Collegio sindacale

26.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

26.2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Art. 27 - Controllo contabile

27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico. In ogni

caso, l'incarico è conferito previo assenso del Comitato, il quale delibera in proposito all'unanimità.

Art. 28 - Bilanci ed utili

28.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

28.2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

28.3. L'assemblea può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

28.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

28.5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della

Società.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

29.1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art. 30 - Disposizione generale

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 31 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

31.1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

31.2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli azionisti e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

31.3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte degli azionisti, il Comitato, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

31.4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicata nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.